



Istituto Comprensivo Statale "Padre Pino Puglisi" già "del Protonotaro"



PROTOCOLLO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO IN CLASSE DI PROFESSIONISTI SANITARI

➤ **PREMESSA**

Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità». L'obiettivo è di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l'attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell'ambito dell'esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia fenomeno discriminatorio e di promozione dell'effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità. Si ricorda, inoltre, che sia ha l'obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali di *“assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme nazionali”*.

Inoltre, come sottolineato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito *“il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”*.

I nostri sogni e desideri cambiano il mondo

➤ RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Garante, infatti, attraverso l'esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 20/2024 ed in particolare dall'art. 4, lett. a), b), c), g) ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge del 3 marzo 2009 n 18, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle persone con disabilità. Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l'incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.

In applicazione della legge 104/92 e delle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità", diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza.

La circostanza dell'accesso dello specialista per l'attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna esclusivamente per l'alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti incaricati.

L'accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n. 1/2025, adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n.20/2024 ha fornito indirizzi interpretativi uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute. Si riportano le "Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari", approvate dal Garante in data 11/02/2026.

➤ **INDICAZIONI OPERATIVE**

1. Autorizzazione all'accesso

L'accesso del professionista deve essere consentito esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, quale atto dovuto a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata senza alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell'intervento.

Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all'assenso di altri soggetti.

Non risultano, altresì, conformi:

- la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
- la richiesta dell'assenso dei docenti;
- l'acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti dei professionisti sanitari incaricati.

2. Comunicazione

L'istituzione scolastica assicura una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata.

Tale comunicazione ha natura esclusivamente informativa e non può in alcun caso assumere la forma di consenso o assenso, né condizionare l'accesso del professionista.

3. Tutela della riservatezza

È legittima la richiesta al professionista sanitario di una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza, con particolare riferimento:

- alla non interazione con alunni diversi da quello interessato;
- alla permanenza in classe sempre in presenza del docente.

4. Tempi di richiesta e gestione delle urgenze

Per autorizzare l'accesso del professionista sanitario, la richiesta dovrà avvenire 20 giorni prima dell'intervento.

Tale tempistica può, tuttavia, essere modificata solo:

- nei casi di osservazione urgente;
- di accesso sanitario indifferibile,
- o quando l'intervento debba essere effettuato in uno specifico giorno o orario per motivi clinici, riabilitativi o educativi.

5. Progetto terapeutico o di osservazione

Il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve contenere gli elementi essenziali concordati nell'ambito del:

- Piano terapeutico o riabilitativo;
- Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Progetto di vita;

In particolare, il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve indicare:

- motivazione e finalità dell'intervento;
- durata prevista;
- giornate e orari di accesso;
- modalità operative;
- garanzia di flessibilità organizzativa.

Tali elementi devono essere interpretati e gestiti in un'ottica di flessibilità, tenendo conto della possibile evoluzione dei bisogni dell'alunno e della necessità, in casi motivati e urgenti, di codificare tempi, modalità o giornate di accesso, senza che ciò comporti la reiterazione di procedure autorizzative o ostacoli ingiustificati.

6. *Organizzazione scolastica degli accessi*

Ferma restando la piena tutela del diritto dell'alunno alla continuità terapeutica, l'istituzione scolastica può organizzare, in concerto con il professionista, per esigenze di funzionamento interno:

- giornate dedicate;
- calendari programmati degli accessi.

Tali modalità organizzative non possono in alcun caso tradursi in un diniego, in un rinvio ingiustificato o in una limitazione sostanziale dell'intervento sanitario, necessario

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del **19.03.2026** con **Delibera n.52**